

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: POL. TERR.LI, MERCATO E PROGR. INTEGRATA

DETERMINAZIONE

N. A02407 del 28/03/2013

Proposta n. 3954 del 15/03/2013

Oggetto:

PSR 2007/2013 del Lazio. DGR 412/2008 e ss. mm. ii.: Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento e avviso pubblico Progettazione Integrata di Filiera. Applicazione delle disposizioni nell'ambito delle Progettazioni Integrate di Filiera

Proponente:

Estensore	SAVINO CRISTIANA	_____
Responsabile del procedimento	TULLIO TARCISIO	_____
Responsabile dell' Area	S. SBAFFI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: PSR 2007/2013 del Lazio. DGR 412/2008 e ss. mm. ii.: Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento e avviso pubblico Progettazione Integrata di Filiera. Applicazione delle disposizioni nell'ambito delle Progettazioni Integrate di Filiera.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 2 relativo alle attività di indirizzo ed attività di gestione;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con legge n.134/2012;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea con la quale sono stati adottati “Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 65 del 27 gennaio 2011 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che ha abrogato e sostituito il precedente Reg. (CE) 1975/2006;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 21 febbraio 2007 con la quale è stata approvata la “Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013”;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008 concernente “Reg. (CE) 1698/2005. Presa d'atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea”;

VISTA la decisione della Commissione Europea C (2009) n. 10345 del 17 dicembre 2009, con la quale è stata approvata la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013 e modificato, in particolare, l'ammontare complessivo della spesa pubblica finalizzata all'attuazione degli interventi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008, pubblicata sul s. ord. n. 62 al BURL n. 21 del 7 giugno 2008, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state approvate le "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013", i bandi pubblici per la raccolta delle domande per le misure 111 azione 1, 112, "Pacchetto Giovani", 113, 114, 115, 121, 123 azioni 1-2, 124, 125 azioni 1-3, 132, 133, 311 azioni 1-2-3-4, e per l'attivazione della Progettazione Integrata di Filiera (PIF);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 723 del 17 ottobre 2008 con la quale sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni ai bandi pubblici approvati con la richiamata DGR n. 412/2008;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 106 del 27 febbraio 2009 con la quale, tra l'altro, sono state approvate ulteriori modifiche ed integrazioni ai bandi pubblici, di cui alle DGR n. 412/2008 e n. 723/2008;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 912 del 27/11/2009 con la quale sono state approvate le disposizioni procedurali per la valutazione delle domande di aiuto individuali presentate nell'ambito della Progettazione Integrata di Filiera, per l'accesso ai regimi di aiuto attivati con i bandi pubblici delle 'misure ad investimento' (D.G.R. 412/08);

VISTA deliberazione della Giunta Regionale n. 977 del 17/12/2009 concernente " Reg. CE 1698/2005 –Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del 2007/2013 del Lazio. Chiarimenti inerenti le disposizioni procedurali per la valutazione delle domande di aiuto individuali presentate per l'accesso ai regimi di aiuto attivati con i bandi pubblici di cui alle DD.GG.RR. nn. 412/2008, 360/2009 e 654/2009";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 7 agosto 2010 con la quale, tra l'altro, sono stati adottati " adeguamenti alle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento", di cui alle DGR n. 412/2008 e ss. mm. ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 319 dell'8 Luglio 2011 con la quale, tra l'altro, sono stati adottati "ulteriori adeguamenti alle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento", di cui alle DGR n. 412/2008 e ss. mm. ii;

VISTA la Determinazione C1141/2009, modificata ed integrata con determinazione A05018/2012, con la quale è stata costituita la Commissione di valutazione finale dei Progetti integrati di Filiera prevista dall'articolo 15 dell'avviso pubblico per l'attivazione della Progettazione Integrata di Filiera (PIF);

CONSIDERATO che l'articolo 16 di detto avviso pubblico, come integrato con DGR 723/2008, conferisce alla Commissione di Valutazione dei progetti il compito di valutare ed approvare le eventuali richieste formulate dai Proponenti le PIF autorizzate al finanziamento, finalizzate al ripristino dei presupposti di coerenza e validità del progetto, eventualmente persi a causa del venir meno degli impegni assunti da taluni dei singoli beneficiari delle misure in esse ricomprese;

CONSIDERATO che per ciascun Progetto Integrato di Filiera è previsto uno specifico crono-programma di progetto, che doveva ricomprendere i crono-programmi autorizzati con gli atti di concessione per i singoli interventi attivati dai beneficiari delle diverse misure approvate nell'ambito della PIF;

CONSIDERATO che in fase di rilascio degli atti di concessione ai singoli beneficiari in PIF, conseguenti all'adozione dell'atto di autorizzazione al finanziamento PIF, si sono verificati disallineamenti fra il crono-programma PIF ed i crono-programmi definiti per i singoli interventi, anche a causa di ritardi verificatesi nel rilascio di detti atti di concessione;

VISTO l'articolo 17 - *Saldi* - delle Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento (DGR 412/2008) che al comma 3 stabilisce che qualora il beneficiario non presenti la domanda di pagamento del saldo entro 60 giorni dallo scadere del crono-programma, a meno di adeguate motivazioni, è passibile di eventuale decadenza parziale o totale dall'aiuto;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 17, al quale con DGR 106/2009 è stato aggiunto il comma 10, comma poi integrato con DGR 319/2011, impedisce la corresponsione dei saldi ai beneficiari di misure in PIF sino all'esame consuntivo dell'intera PIF o all'accertamento, mediante valutazione dello stato di avanzamento del progetto, della sussistenza dei requisiti minimi previsti dall'avviso pubblico PIF;

VISTO l'articolo 24 - *Proroghe* - delle Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento (DGR 412/2008), come modificato ed integrato con DGR 319/2011, che stabilisce che proroghe, non superiori a 365 giorni, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario;

CONSIDERATO che con DGR 370/2010 il citato articolo 24 è stato integrato con il comma 5 che ha previsto, fra l'altro, che nel caso di domande in PIF poteva essere concessa una proroga fino a 15 mesi, in deroga ai termini previsti dal precedente comma 4, rendendo evidente la volontà dell'amministrazione di non frapporre ostacoli procedurali al completamento degli interventi previsti;

CONSIDERATO che talune delle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento sono di contraddittoria applicazione in ambito PIF, anche inducendo in errore i beneficiari delle misure i quali, a titolo di esempio, possono essere indotti a non presentare la domanda di saldo per i propri interventi, in attesa della conclusione dell'intero PIF, esponendosi inconsapevolmente alla condizione che potrebbe portare alla decadenza dagli aiuti;

CONSIDERATO che il richiamato articolo 16 dell'avviso pubblico per l'attivazione della Progettazione Integrata di Filiera prevede che nel caso in cui una PIF perda i requisiti di ammissibilità decadono dai benefici concessi tutti i soggetti in essa ricompresi;

CONSIDERATO che la perdita di taluni requisiti di ammissibilità della Progettazione Integrata di Filiera, quali la sussistenza delle misure obbligatorie e l'equilibrio finanziario del progetto integrato, può essere determinata dal mancato rispetto di alcuni vincoli procedurali quali la conclusione dei lavori entro il termine stabilito con il crono-programma approvato o la mancata presentazione delle domande di pagamento a saldo entro i 60 giorni dal termine fissato per il fine lavori;

CONSIDERATO che la eventuale decadenza di un Progetto Integrato di Filiera è in grado di provocare rilevantissimi danni ai singoli beneficiari che hanno realizzato in tutto od in parte gli interventi autorizzati;

RITENUTO di dovere effettuare una revisione dei crono programmi delle PIF, allineando il termine per il fine lavori del PIF nel suo complesso, alla data più lontana fra tutte quelle riportate nei singoli atti di concessione;

RITENUTO che il mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dal comma 3 dell'articolo 17 delle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento, nell'ambito delle procedure per la gestione dei PIF, non debba determinare la decadenza dagli aiuti del singolo beneficiario, trasladando tale termine a far data dal provvedimento di autorizzazione al pagamento dei saldi, di cui al comma 10 art.17 delle ripetute disposizioni o, ove non si verificano le condizioni per il rilascio di tale autorizzazione, dalla data stabilita per la conclusione dell'intera PIF;

RITENUTO che, qualora il Progetto Integrato nel suo complesso abbia raggiunto uno stato di avanzamento congruo, commisurato almeno al 30% degli investimenti previsti, e che il rischio di perdita dei requisiti sia legato ad inadempienze procedurali a responsabilità di singoli beneficiari, quali il mancato rispetto del crono-programma o del termine per la presentazione delle domande di saldo, sia possibile consentire il ripristino delle condizioni di ammissibilità, anche derogando alle disposizioni che fissano i termini per la conclusione dei lavori e per la richiesta dei pagamenti a saldo;

RITENUTO di consentire, qualora sussistano le condizioni di cui al precedente punto in merito allo stato avanzamento lavori, la concessione di proroghe per la conclusione dei lavori eccedenti i 365 giorni previsti dall'articolo 24 delle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento, ove sussistano oggettivi motivi che hanno ostacolato detta conclusione nei termini definiti secondo le ordinarie procedure, commisurando le ulteriori proroghe al periodo di sussistenza di detti motivi oggettivi e comunque non oltre il termine che consenta la rendicontazione in sede comunitaria delle spese sostenute nell'ambito del PSR Lazio ;

RITENUTO che la concessione di ulteriori proroghe, in deroga a quanto previsto dall'art.24 delle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento, debba essere subordinata ad una previa verifica da parte della Commissione di cui all'art.16 dell'avviso pubblico PIF, della sussistenza degli "oggettivi motivi" e della effettiva realizzabilità degli interventi entro il termine concesso con l'ulteriore proroga.

DETERMINA

ai sensi della normativa e delle disposizioni vigenti e per i motivi richiamati in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

- a) che venga effettuata una revisione dei crono programmi delle PIF, allineando il termine per il fine lavori del PIF nel suo complesso, alla data più lontana fra tutte quelle riportate nei singoli atti di concessione;
- b) che il mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dal comma 3 dell'articolo 17 delle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento, nell'ambito delle procedure per la gestione dei PIF, non debba determinare la decadenza dagli aiuti del singolo beneficiario, trasladando tale termine a far data dal provvedimento di autorizzazione al pagamento dei saldi, di cui al comma 10 art.17 delle Disposizioni o, ove non si verificano le condizioni per il rilascio di tale autorizzazione, dalla data stabilita per la conclusione dell'intera PIF;
- c) che, qualora il Progetto Integrato nel suo complesso abbia raggiunto uno stato di avanzamento congruo, commisurato almeno al 30% degli investimenti previsti, e che il rischio di perdita dei requisiti sia legato ad inadempienze procedurali a responsabilità di singoli beneficiari, quali il mancato rispetto del crono-programma o del termine per la presentazione delle domande di saldo,

sia possibile consentire il ripristino delle condizioni di ammissibilità, anche derogando alle disposizioni che fissano i termini per la conclusione dei lavori e per la richiesta dei pagamenti a saldo;

d) di consentire, qualora sussistano le condizioni di cui al precedente punto in merito allo stato avanzamento lavori, la concessione di proroghe, per la conclusione dei lavori, eccedenti i 365 giorni previsti dall'articolo 24 delle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento, ove sussistano oggettivi motivi che hanno ostacolato detta conclusione nei termini definiti secondo le ordinarie procedure, commisurando le ulteriori proroghe al periodo di sussistenza di detti motivi oggettivi e comunque non oltre il termine che consenta la rendicontazione in sede comunitaria delle spese sostenute nell'ambito del PSR Lazio ;

e) che la concessione di ulteriori proroghe, in deroga a quanto previsto dall'art.24 delle disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento, debba essere subordinata ad una previa verifica da parte della Commissione di cui all'art.16 dell'avviso pubblico PIF, della sussistenza degli "oggettivi motivi" e della effettiva realizzabilità degli interventi entro il termine concesso con l'ulteriore proroga.

Non ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con Legge n.134/12;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it.

Il Direttore del Dipartimento
Luca Fegatelli